



**VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 58 del 28/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE”.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:56, nella Residenza comunale si sono riuniti il Commissario dott. Federico Portoghese, nominato con Decreto Presidente Regione Siciliana n. 585/GAB del 09 settembre 2022 ed il Segretario Generale - dott.ssa Rossana Manno.

Il Commissario Straordinario dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione proponente, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della L.142/90 e art.12 L.R. 30/2000.



N° Proposta 70 del 19/12/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE”.

Premesso che

Il Dlgs. n. 81/2015 ha introdotto norme generali sulla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e sulla sua trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, demandando la disciplina di dettaglio ai Contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visti

Il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21/05/2018 e, in particolare gli artt. 53, 54 e 55 dello stesso che regolamentano nello specifico, la materia del rapporto di lavoro a tempo parziale;

Il CCNL Funzioni locali 2019/2021 del 16/11/2022 e, in particolare l'art. 62 dello stesso, che introduce nuove norme in materia di trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e sostituisce l'art. 55 del CCNL 2016/2018;

Preso atto che

la predisposizione di apposito regolamento in materia è, peraltro, obiettivo dell'Ente per l'anno 2022, assegnato alla Direzione Risorse Umane con termine per il suo raggiungimento fissato al 31/12/2022, come da deliberazione di G.C. n. 92 del 28/06/2022, di approvazione del Piano degli obiettivi provvisorio;

Ritenuto, per l'effetto,

di dovere procedere alla predisposizione di uno specifico regolamento che stabilisca le modalità, le procedure ed i limiti da applicare al personale del Comune di Catania nel caso di costituzione, all'atto dell'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione dell'originario rapporto da tempo pieno a tempo parziale, in coerenza e conformità con le disposizioni di legge e di contratto sopra citate;

che tale Regolamento costituisce appendice e parte integrante del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Catania;



Vista

La bozza di regolamento predisposta dalla Direzione Risorse Umane, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e preso atto che la stessa rispetta ed è coerente con i criteri e la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia;

Considerato

per le motivazioni sopra esposte, di dovere adottare il suddetto Regolamento e, dunque, procedere all'approvazione della bozza allegata al presente atto a farne parte integrante;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L n.267/2000;

Visti:

Il D.lgs. n. 267/2000;

Il D.lgs. n. 165/2001;

Il D.lgs. n. 81/2015;

la L.R. n. 48/1991;

la L. R. n. 23/1998;

IL CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Il CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Tutto quanto premesso e ritenuto

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Approvare il “Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale” allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, che costituisce appendice e parte integrante del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Catania;

Dare mandato al sig. Direttore del Personale di procedere alla predisposizione degli atti consequenziali;



Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa.

Il Direttore
Pietro Belfiore

(Firmato Elettronicamente il 19/12/2022)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE”.

Visto il D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Risorse Umane;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di formulare indirizzo politico di:

Approvare il “Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale” allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, che costituisce appendice e parte integrante del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Catania;

Dare mandato al sig. Direttore del Personale di procedere alla predisposizione degli atti consequenziali;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa.

-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91.

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato dal Commissario Straordinario e dal Segretario Generale presenti alla seduta, ed è agli atti dell'Ufficio Atti Deliberativi di G.M.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di Segretario della seduta.

Comune di Catania

RIS UM - DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE”.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R30/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>IL DIRETTORE</p> <p>Firmato da: belfiore pietro Valido da: 26-05-2021 07:40:03 a: 26-05-2024 01:00:00 Riferimento temporale 'SigningTime': 19-12-2022 13:58:25</p>	<p>Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario.</p> <p>IL DIRETTORE</p> <p>Firmato da: belfiore pietro Valido da: 26-05-2021 07:40:03 a: 26-05-2024 01:00:00 Riferimento temporale 'SigningTime': 19-12-2022 13:58:26</p>
	<p>IL RAGIONIERE GENERALE</p> <p>Firmato da: LEONARDI CLARA Valido da: 03-08-2022 08:58:28 a: 03-08-2025 01:00:00 Riferimento temporale 'SigningTime': 20-12-2022 08:44:30</p>
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	



**COMUNE DI
CATANIA**

*Regolamento degli Uffici e
dei Servizi*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE**



INDICE

<i>Articolo</i>	<i>Pag.</i>
1 – Oggetto	3
2 – Definizione	3
3 – Tipologia e percentuali	3
4 – Esclusioni, limitazioni ed eccezioni	4
5 – Modalità e termini di presentazione delle domande	5
6 – Priorità nelle richieste di trasformazione	7
7 – Tempo parziale e svolgimento di seconda attività	7
8 – Lavoro supplementare e lavoro straordinario	9
9 – Istituti contrattuali	10
10 – Trattamento Economico	12
11 – Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale	12
12 – Proroga e rinnovo	13
13 – Rientro a tempo pieno	13
14 – Regime pensionistico	14
15 – Norme di rinvio e finali	14
Allegato A Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da presentare al Direttore della Direzione d'appartenenza	15
Allegato A1 Parere da compilare in caso di richiesta di tempo parziale per motivi personali.	17
Allegato A2 Parere da compilare in caso di richiesta di tempo parziale per svolgere seconda attività	18

Art. 1***OGGETTO***

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti del Comune di Catania, appartenenti a tutte le categorie ed i profili professionali, fatta eccezione per quelli individuati al successivo art. 4.

Art. 2***DEFINIZIONE***

1. Per “tempo parziale”, si intende l’orario di lavoro, previsto dal contratto individuale sottoscritto dal dipendente e dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione o successivamente, che risulti, comunque, non inferiore al 30% dell’orario di lavoro a tempo pieno.

Art. 3***TIPOLOGIA E PERCENTUALI***

1. Sono previste le seguenti tipologie di tempo parziale:
 - a) tempo parziale orizzontale: il dipendente effettua la prestazione lavorativa nei giorni contrattualmente previsti ma con orario giornaliero ridotto;
 - b) tempo parziale verticale: il dipendente lavora ad orario pieno per periodi predeterminati, settimanali, mensili, o annuali, in misura tale da rispettare la media della durata settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
 - c) tempo parziale misto: il dipendente lavora con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).
2. Le percentuali e le articolazioni dell’orario di lavoro consentite per ciascuna delle tipologie di tempo parziale di cui al comma 1, per l’intero anno, sono le seguenti:
 - a) 33,3%, pari a 12 ore settimanali, ovvero 10 giorni mensili, ovvero 04 mesi annuali;
 - b) 50%, pari a 18 ore settimanali, ovvero 15 giorni mensili, ovvero 06 mesi annuali;
 - c) 66,6%, pari a 24 ore settimanali, ovvero 20 giorni mensili, ovvero 08 mesi annuali;
 - d) 83,3%, pari a 30 ore settimanali, ovvero 25 giorni mensili, ovvero 10 mesi annuali.

Art. 4***ESCLUSIONI, LIMITAZIONI ED ECCEZIONI***

1. Il contingente di personale con contratto a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale con contratto a tempo pieno di ciascuna categoria d'inquadramento rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso, onde arrivare, comunque, all'unità. Qualora le istanze pervenute determinino il superamento di tale percentuale, si procederà secondo la disciplina prevista dal successivo art. 6, che stabilisce le priorità da attribuire in tale ipotesi.
2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dal CCDI dell'Ente e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1 di un ulteriore 10%. In tali casi le domande sono presentate senza i limiti temporali previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Sono escluse dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale le seguenti categorie:
 - a) Le qualifiche dirigenziali;
 - b) I titolari di incarichi di Posizione Organizzativa, salvo il caso di espressa rinuncia all'incarico da parte del dipendente titolare, formalmente accettata dal Direttore della Struttura d'appartenenza;
 - c) I dipendenti in periodo di prova.
4. Il personale che svolge la propria attività lavorativa in regime di turnazione può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
5. Il personale alle dipendenze di Uffici che, per esigenze organizzative, hanno la necessità di modificare l'articolazione oraria con cadenza stagionale, ferme restando le percentuali di cui all'art. 3, comma 2, può chiedere il regime del tempo parziale adeguando il proprio orario di lavoro alle esigenze di servizio della Direzione d'appartenenza.

6. L'orario di servizio giornaliero, in ogni caso, non può superare quello previsto dal regime a settimana lunga o corta, fatta eccezione per gli eventuali recuperi di debito orario.
7. I lavoratori che si trovino nelle situazioni appositamente certificate, previste dall'art. 8, commi 3 e 7 del Dlgs. N. 81/2015, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, verticale o misto, senza limitazioni.
8. A richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 5

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, possono essere presentate dal dipendente con cadenza semestrale (giugno-dicembre). La decorrenza del nuovo contratto coincide con il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istruttoria si è perfezionata ed ha durata pari a quella concordata tra le parti. Tale contratto è, altresì, prorogabile o rinnovabile.
2. Nella domanda il dipendente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) I dati anagrafici;
 - b) I dati professionali;
 - c) Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune;
 - d) L'articolazione dell'orario secondo le tipologie indicate nell'art. 3;
 - e) Il possesso di eventuali titoli di precedenza.
3. Nel caso in cui la richiesta di tempo parziale sia finalizzata allo svolgimento di un'attività lavorativa esterna, subordinata o autonoma, la prestazione lavorativa dovrà essere ridotta almeno al 50% di quella a tempo pieno. In tale ipotesi, nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente deve dettagliatamente specificare l'ulteriore attività lavorativa, subordinata o autonoma, che intende esercitare ed il soggetto a favore del quale la prestazione sarà resa, affinché l'Ufficio preposto possa verificare anche il rispetto delle vigenti norme sulla compatibilità degli incarichi

svolti, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 165/01 e ss.mm. e ii.. Il dipendente, in tale ipotesi, dovrà, altresì, dichiarare che l'attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, non comporti una situazione di conflitto d'interesse con la specifica attività di servizio, ovvero, che non sussista, comunque, una situazione di incompatibilità.

4. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, completa delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3, deve essere indirizzata al Direttore della Direzione d'appartenenza il quale, entro 30 giorni, la valuta al fine di verificarne la compatibilità con le esigenze di servizio e con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente interessato e, successivamente, inviata al Direttore della Direzione Risorse Umane che adotta il provvedimento finale. Il Direttore della Direzione d'appartenenza, al riguardo, può:
 - a) esprimere parere favorevole in ordine alla tipologia di tempo parziale e all'articolazione oraria prescelta dal dipendente;
 - b) esprimere parere sfavorevole esplicitando formalmente le ragioni che lo determinano, con particolare riguardo all'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di pregiudizio che si potrebbe determinare a carico della funzionalità dell'Ente.
5. La Direzione "Risorse Umane", entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, corredata dai pareri di cui al comma precedente, adotta il provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro e, successivamente, provvede alla predisposizione ed alla stipula del nuovo contratto in forma scritta, ovvero, in caso di parere sfavorevole, comunica formale diniego al dipendente. Il Direttore del personale comunica, altresì, formale diniego al dipendente nel caso in cui si configuri il superamento del contingente massimo previsto dall'art. 4, comma 1.
6. Il nuovo contratto di lavoro deve indicare la data d'inizio, la durata della prestazione lavorativa, nonché l'articolazione oraria o temporale scelta e il relativo trattamento economico.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e giuridico di cui alla normativa generale e contrattuale vigente.

Art. 6***PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE***

1. Nel caso in cui venga superato il limite percentuale previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, costituiscono titoli di precedenza, nell'accoglimento delle domande finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro, quelli di seguito elencati, in conformità con quanto disposto dall'art. 53, comma 9, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018:

- a) essere dipendenti che si trovino nelle situazioni appositamente certificate, previste dall'art. 8, commi 4 e 5 del Dlgs. N. 81/2015;
- b) essere dipendenti diversamente abili o, in particolari condizioni psico-fisiche, debitamente certificate;
- c) essere dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) avere documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) avere documentata necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza la possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) essere genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- g) essere lavoratori con rapporto a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 7 del Dlgs. N. 81/2015, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, possono presentare la relativa domanda senza limiti temporali e il nuovo rapporto di lavoro viene costituito entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del rispetto del contingente previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

Art. 7***TEMPO PARZIALE E SVOLGIMENTO DI SECONDA ATTIVITÀ***

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa,

autonoma o subordinata, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme di legge e/o regolamentari in materia e di quelle finalizzate alla prevenzione di conflitti d'interesse, anche potenziali.

2. Il dipendente in regime di tempo parziale, è tenuto a comunicare alla Direzione d'appartenenza, nonché alla Direzione "Risorse Umane", entro 15 (quindici) giorni, l'inizio della nuova attività e/o ogni sua variazione, fatta eccezione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro.
3. Il mancato rispetto delle comunicazioni di cui al comma precedente e/o dei termini ivi previsti, nonché l'eventuale accertamento di comunicazioni non veritiere anche a seguito di controlli ispettivi svolti dall'Amministrazione, comportano l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del dipendente interessato e la trasmissione degli atti alle competenti autorità giudiziarie, ove se ne ravvisino gli estremi.
4. Il personale dipendente a tempo parziale al 50%, non può svolgere attività lavorativa presso altra pubblica amministrazione ad eccezione delle prestazioni disciplinate da specifiche disposizioni di legge o contratti nazionali di lavoro.
5. In tema d'incompatibilità e di incarichi extraistituzionali, ferma restando la necessità di valutare in concreto i singoli casi, si fa rinvio alla normativa ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.
6. Qualora si verifichi un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente richiedente, risolvibile mediante una sua diversa collocazione organizzativa, lo stesso può essere trasferito ad altro ufficio all'interno della Direzione d'appartenenza, ovvero ad altra Direzione, senza pregiudizio per l'Amministrazione, previo parere favorevole del Direttore d'appartenenza.
7. I dipendenti con rapporto a tempo parziale al 50% e articolazione oraria su due giorni settimanali, possono recuperare eventuali ritardi e/o permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con il Direttore della Direzione d'appartenenza, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili, disciplinata dal successivo art. 9.

Art. 8***LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO***

1. I dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale verticale e misto, possono svolgere ore di lavoro supplementare rispetto a quanto previsto dal contratto individuale stipulato, con le modalità e nei limiti di seguito indicati.
2. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al dipendente a tempo parziale orizzontale, verticale o misto, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare.
3. Per lavoro supplementare s'intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite del tempo pieno. Tali prestazioni non possono superare il 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata e la percentuale viene calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, con prestazione lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero di ore annualmente concordate.
4. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
5. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il tempo pieno e nelle giornate in cui non sia prevista la prestazione lavorativa.
6. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Qualora le ore di lavoro supplementare siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 3 del presente articolo, ma rientrino, comunque, entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.
7. Le ore di lavoro straordinario eventualmente richieste e accettate dal dipendente a tempo parziale e cioè, ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino

anche la durata dell'orario normale di lavoro, sono retribuite secondo le modalità di finanziamento disciplinate dall'art. 14 del CCNL del 01/04/1999 e dall'art. 38 del CCNL del 14/09/2000.

8. Il dipendente, può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi disciplinati dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 e ss. mm. e ii..

Art. 9

ISTITUTI CONTRATTUALI

1. Il dipendente con contratto a tempo parziale gode degli stessi diritti del dipendente a tempo pieno, seppure nei limiti della ridotta prestazione lavorativa e delle peculiarità del suo svolgimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo è di seguito riportata la disciplina di alcuni tra i più comuni istituti contrattuali:
2. Ferie e festività soppresse. La concessione delle ferie e delle festività soppresse ai dipendenti con contratto a tempo parziale è articolata come segue:
 - a) I dipendenti con contratto a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno;
 - b) I lavoratori con contratto a tempo parziale verticale o misto hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
 - c) In entrambe le suddette ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera;
 - d) Per le festività soppresse le modalità di calcolo della riduzione proporzionale sono le medesime utilizzate per le ferie.
3. Legge 104/1992 :La concessione dei relativi permessi ai dipendenti con contratto a tempo parziale è articolata come segue:
 - a) Tempo parziale orizzontale: il previsto permesso giornaliero di 2 (due) ore è ridotto proporzionalmente all'orario di lavoro del corrispondente contratto a tempo pieno. Il permesso mensile di 3 (tre) giorni è riconosciuto per intero;
 - b) Tempo parziale verticale o misto: Il permesso giornaliero di 2 (due) ore è riconosciuto per intero. Il permesso mensile di 3 (tre) giorni è riconosciuto per intero. Quest'ultimo è ridotto proporzionalmente alle giornate lavorative del mese

solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. Per il riproporzionamento dei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto fino al 50%, la formula da adottare è la seguente: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio eseguibile a tempo pieno;

- c) Nel caso in cui la fruizione dei 3 (tre) giorni di permesso mensile sia effettuata in ore, come previsto dal CCNL, le stesse subiranno una riduzione corrispondente alla percentuale di orario a tempo parziale adottato nei limiti e con le modalità previste dal precedente comma 4, lett. a) e b) del presente regolamento.

4. Malattia:

- a) Per i dipendenti con contratto a tempo parziale orizzontale, le assenze dal servizio per malattia si computano, anche ai fini del calcolo del periodo di comporto, in maniera analoga a quella utilizzata per i dipendenti con contratto a tempo pieno;
- b) Per i dipendenti con contratto a tempo parziale verticale, le assenze di cui al presente comma, sono calcolate in misura proporzionale alle giornate di lavoro contrattualmente previste. Si computano, dunque, solo i giorni di malattia coincidenti con quelli contrattualmente previsti come lavorativi.

5. Maternità, astensione facoltativa e matrimonio:

- a) Per i dipendenti con contratto a tempo parziale verticale, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. 1204/71, è fruito per intero anche se non coincidente con il periodo lavorativo. Il congedo per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera;
- b) Per i dipendenti con contratto a tempo parziale orizzontale la fruizione dei permessi di cui al presente comma, spetta per intero.

6. Diritto allo studio: Sia nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che orizzontale, le 150 (centocinquanta) ore di permesso studio sono ridotte in proporzione alle ore di lavoro contrattualmente previste. I permessi per concorsi o esami possono essere fruiti per intero dal personale con contratto a tempo parziale orizzontale, mentre per il personale a tempo parziale verticale sono proporzionalmente ridotti e fruiti solo se coincidenti con i giorni di lavoro contrattualmente previsti.

7. Formazione: I dipendenti in regime di tempo parziale hanno diritto, al pari di quelli a tempo pieno, alla partecipazione ai corsi di formazione programmati dall'Ente. Qualora i corsi si svolgano in ore e/o giorni non rientranti in quelli lavorativi, le ore di formazione sono considerate come servizio effettivamente prestato e vengono commutate in riposo compensativo.
8. In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Art. 10

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico dei dipendenti titolari di rapporti di lavoro a tempo parziale, in applicazione del principio di non discriminazione, è proporzionale alla prestazione lavorativa resa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi comprese le indennità spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
2. Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, al dipendente con contratto a tempo parziale spettano per intero le detrazioni fiscali e gli assegni per il nucleo familiare.
3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di specifici obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal CCDI dell'Ente.

Art. 11

MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere, in corso di vigenza dello stesso, la modifica del contratto individuale di lavoro stipulato, con riferimento alla percentuale di attività lavorativa e/o della sua articolazione temporale originaria, previo consenso del Direttore della Direzione d'appartenenza e per una sola volta durante la vigenza del contratto, come di seguito specificato:

- a) Modificazione dell'articolazione oraria giornaliera, settimanale o mensile, ovvero della tipologia (orizzontale - verticale) del regime di tempo parziale originariamente prescelto.
 - b) Modificazione della percentuale (in riduzione o in aumento), dell'attività lavorativa.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di modifica di cui al comma precedente, sono le medesime previste per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 12

PROROGA E RINNOVO

1. Il dipendente può ottenere, previo consenso del Direttore della Direzione d'appartenenza, la proroga del contratto di lavoro a tempo parziale, in scadenza, o il suo rinnovo, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13

RIENTRO A TEMPO PIENO

1. I dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e che ne hanno ottenuta, successivamente, la modificazione a tempo parziale, hanno diritto, previa richiesta, a trasformarlo nuovamente a tempo pieno dopo un biennio dalla data di stipula, anche nel caso di categoria e/o profilo in soprannumero nella dotazione organica.
2. I dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e che ne hanno ottenuta, successivamente, la modificazione a tempo parziale, possono, altresì, richiedere, prima della scadenza del biennio, il rientro al regime a tempo pieno, solo qualora vi sia la disponibilità del posto nella dotazione organica vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 14***REGIME PENSIONISTICO***

1. I periodi di lavoro prestati durante il regime a tempo parziale vengono valutati per intero ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione, comportando la proporzionale riduzione della misura del corrispondente trattamento pensionistico sulla base dell'orario di lavoro svolto.

Art. 15***NORME DI RINVIO E FINALI***

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2015, allo Statuto Comunale, ai Contratti Nazionali di Lavoro, al Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Catania e, in quanto compatibili, alle norme regolamentari vigenti, ai contratti individuali di lavoro e alle disposizioni emanate dagli organi e/o dalla dirigenza dell'Ente.



ALLEGATO A

Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da presentare al Direttore della Direzione d'appartenenza

Al Sig. Direttore della Direzione

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato/a a _____
_____ residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____
dipendente del Comune di Catania in servizio presso codesta
Direzione, Servizio _____ A.P./P.O. _____
_____ profilo professionale _____ categoria _____ posizione
_____ posizione economica _____ ai sensi della normativa vigente:

CHIEDE

di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la durata di _____, per motivi _____, con la seguente articolazione:

- ☐ 33,3% pari a 12 ore settimanali; ☐ 10 giorni mensili; ☐ 04 mesi annuali;
- ☐ 50,0% pari a 18 ore settimanali ☐ 15 giorni mensili; ☐ 06 mesi annuali;
- ☐ 66,6% pari a 24 ore settimanali ☐ 20 giorni mensili; ☐ 08 mesi annuali;
- ☐ 83,3% pari a 30 ore settimanali ☐ 25 giorni mensili; ☐ 10 mesi annuali.

tipologia:

- ☐ orizzontale
- ☐ verticale
- ☐ misto

articolazione _____



decorrenza _____.

PRECISA

○ che non intende intraprendere altra attività lavorativa;

(oppure)

○ che intende espletare la seguente attività lavorativa (*dettagliare la natura dell'attività e i relativi elementi caratterizzanti quali, ad esempio, tempi, luogo di svolgimento, soggetto presso il quale viene svolta l'attività ecc.*):

DICHIARA

ai, sensi del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia in caso di dichiarazione mendace:

- di non svolgere attività che possano, anche potenzialmente, confliggere o essere incompatibili con quelle del Comune di Catania;
- di conoscere ed accettare il Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del Comune di Catania;
- di non essere titolare di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità;
- di ○ essere ○ non essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del Comune di Catania, dei titoli di precedenza;
- ○ essere ○ non essere dipendente rientrante nelle previsioni di cui all'art. 8, commi 3 e 7 del Dlgs. N. 81/2015;
- ○ trovarsi ○ non trovarsi in una delle condizioni disciplinate dall'art. 6, comma 1 del vigente regolamento;
- ○ essere ○ non essere genitore con n. ____ figli minori.

N. B. nel caso di stati, di fatti e qualità non risultanti da pubblici registri, la domanda di trasformazione va corredata da idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

In fede

Catania, li _____

Firma

Barrare le caselle che interessano.



ALLEGATO A1

Parere da compilare in caso di richiesta di tempo parziale per motivi personali.

Comune di Catania

DIREZIONE _____

SERVIZIO/P.O. _____

Vista la richiesta del dipendente _____, in servizio presso questa Direzione, profilo professionale _____

Cat. _____ Posizione _____ Posizione Economica _____, intesa a ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di _____, con prestazione al ☐ 33,3% ☐ 50% ☐ 66,6% ☐

83,3% per la tipologia di tipo

☐ orizzontale

☐ verticale

☐ misto

e con la seguente articolazione dell'attività lavorativa _____

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le modalità richieste dallo stesso.

il Dirigente del Servizio (timbro e firma)

Catania, lì _____

il Direttore (timbro e firma)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE



ALLEGATO A2

Parere da compilare in caso di richiesta di tempo parziale per svolgere seconda attività.

Comune di Catania

DIREZIONE _____

SERVIZIO/P.O. _____

Vista la richiesta del dipendente _____, in servizio presso questa Direzione, profilo professionale _____

Cat. _____ Posizione _____ Posizione Economica _____, intesa a ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per due anni, con prestazione al ☐ 33,3% ☐ 50% per la tipologia di tipo

☐ orizzontale

☐ verticale

☐ misto

e con la seguente articolazione lavorativa _____

Ritenuto che l'ulteriore attività denunciata dal dipendente non comporta cause di incompatibilità e/o situazioni di potenziale conflitto di interesse con la specifica attività svolta presso questa Direzione;

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le modalità richieste dallo stesso.

il Dirigente del Servizio (timbro e firma)

Catania, lì _____

il Direttore (timbro e firma)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE



Omissis

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Firmato da:
PORTOGHESE FEDERICO
Valido da: 16-09-2022 01:00:00 a: 16-09-2025 00:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-12-2022 09:39:05

Il Segretario Generale

Firmato da:
MANNO ROSSANA
Valido da: 16-04-2020 01:00:00 a: 17-04-2023 00:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-12-2022 10:54:05